

La sorte delle attribuzioni patrimoniali nelle convivenze *more uxorio*, tra disciplina dell'obbligazione naturale e arricchimento senza causa

di GIULIA DONADIO

Tizio e Tizia iniziano una convivenza *more uxorio* ed eleggono a comune residenza l'immobile di cui Tizia è piena ed esclusiva proprietaria. Ai fini di una migliore fruizione dello stesso per le esigenze della coppia e del figlio minore della medesima, Tizio provvede ad un consistente esborso di denaro (nella misura di euro 51.645,69), così sostenendo le spese di ristrutturazione dell'appartamento.

Il *ménage* familiare cessa dopo breve tempo; Tizio stabilisce altrove la propria residenza e Tizia continua a vivere, con il figlio, nell'appartamento di cui è esclusiva proprietaria.

Sorge, così, la pretesa di Tizio alla rifusione di quanto versato per le spese di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della ex convivente. Tale pretesa è fondata sul disposto dell'art. 2041 c.c., norma generalissima e di carattere residuale sull'arricchimento senza causa.

Tizio ravvisa, infatti, la sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie: in particolare, del tutto assente sarebbe il fondamento giustificativo dello spostamento patrimoniale in favore di Tizia, unica effettiva beneficiaria del miglioramento conseguente ai lavori di ristrutturazione, che sensibilmente hanno aumentato il valore della sua proprietà esclusiva.

Tizia, dal canto suo, sostiene la riconducibilità dell'esborso all'alveo delle obbligazioni naturali nascenti dalla convivenza *more uxorio*. Alla luce di tale caratterizzazione, perciò, nella ricostruzione prospettata da Tizia, opererebbe la *soluti retentio* di cui all'art. 2034 c.c., con conseguente impossibilità di Tizio di far valere la pretesa restitutoria.

Il meccanismo di stabilità connesso all'obbligazione naturale, del resto, è sovente richiamato dalla giurisprudenza in tema di convivenze *more uxorio* (*ex multis*, Cass. civ., 13 marzo 2003, n. 3713 e Cass. civ., 22 gennaio 2014, n. 1277). Esso garantisce, infatti, l'effetto giuridico della non ripetibilità a fronte dell'adempimento spontaneo di doveri di carattere morale e sociale che ben possono sorgere nell'ambito di una formazione sociale qualificata come la famiglia di fatto.

Sulla base di ciò, la qualificazione dell'ingente esborso in termini di adempimento di obbligazione naturale è accolta, in primo grado, dal Tribunale di Genova.

Di diverso avviso è la Corte d'Appello, successivamente adita da Tizio: costui sottolinea la sproporzione sussistente tra l'esborso effettuato e le effettive necessità della quotidiana vita comune della coppia di fatto.

Tale sproporzione non consentirebbe, perciò, di inquadrare la spesa sostenuta nell'ambito del pagamento soggetto a *soluti retentio* ex art. 2034 c.c.

La Corte d'Appello accoglie la prospettazione di Tizio, accordando al medesimo la tutela di cui all'art. 2041 c.c.: in mancanza di altri rimedi all'uopo predisposti dall'ordinamento, a fronte dell'impovertimento del soggetto e dell'indubbia locupletazione dell'ex convivente, ben si configura un ingiustificato arricchimento di quest'ultima.

Analoga ricostruzione è fatta propria dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con sentenza del 31 agosto 2018, n. 21479, ravvisa nella fattispecie gli elementi di cui all'art. 2041 c.c.

La linea di *discrimen* tra l'adempimento dell'obbligazione naturale (soggetto a *soluti retentio*) e l'arricchimento senza causa è individuata dai giudici di legittimità sulla base di un parametro oggettivo di tipo quantitativo, con una peculiare attenzione al caso concreto: non è configurabile, infatti, un pagamento ex art. 2034 c.c. là dove l'esborso consista in una "dazione di somma significativa estranea alle necessità della vita comune" e caratterizzata da una sproporzione rispetto alle esigenze scaturenti, in quel contesto, dalla condivisione dell'esistenza quotidiana.